

inevidenza

Bando relativo ai voucher per l'acquisizione di patenti per l'autotrasporto di cose e persone approvato con DGR 140 del 25 febbraio 2022

pag. 4

inevidenza

Pre-abilitazione ai mercati telematici, ecco cosa cambia

pag. 5

inevidenza

Sportelli in Rete Legacoop Liguria

pag. 6

inevidenza

Camera di Commercio. Bilanci 2021. Pubblicato il decreto OIC 2022 - Ridotta la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2021

pag. 9

infolavoro

INL: Salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi formativi

pag. 13



Pari opportunità: servizio online per il rapporto del personale anche per le aziende con più di 50 dipendenti - Nota del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2022

Con le indicazioni contenute nella nota (<https://bit.ly/3pAsiDT>) diviene operativa l'estensione del rapporto del personale maschile e femminile alle imprese con più di 50 dipendenti. L'adempimento deriva dall'applicazione dei principi di inclusione lavorativa nei contratti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e nel Piano Complementare.

Nello specifico, vengono attuati due specifici provvedimenti emanati nel corso del decorso 2021, ovvero:

- la Legge n. 275 del 2021, di modifica dell'art. 46 della legge n.198 del 2006 più nota come Codice delle pari opportunità, la quale estende l'obbligo di trasmissione anche alle aziende con più di 50 dipendenti, obbligo, in precedenza, riservato solo a quelle con più di 100 dipendenti;
- l'articolo 47 del D.L. n.77/2021, convertito nella Legge n. 108/2021, che ha previsto la presentazione del Rapporto in esame per la partecipazione ai bandi PNRR per gli operatori economici con più di 50 dipendenti tenuti all'adempimento a pena di esclusione. (Si ricorda che per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, devono consegnare alla stazione appaltante un'apposita Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile riguardante assunzioni, formazione, avanzamenti, cassa integrazione, pensionamenti, anche anticipati).



inevidenza

Pari opportunità: servizio online per il rapporto del personale anche per le aziende con più di 50 dipendenti - Nota del Ministero del Lavoro del 10 febbraio 2022	pag.1
MISE. Voucher connettività. Finanziamento a fondo perduto a sostegno della domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese	pag.3
Bando relativo ai voucher per l'acquisizione di patenti per l'autotrasporto di cose e persone approvato con DGR 140 del 25 febbraio 2022	pag.4
Pre-abilitazione ai mercati telematici, ecco cosa cambia	pag.5
Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti e imballaggi ecosostenibili	pag.6
DIRE, ambiente unico di compilazione pratiche Registro Imprese Formazione gratuita 10.03.2022	pag.6
Sportelli in Rete Legacoop Liguria	pag.6
Sospensione ammortamenti bilanci 2021	pag.6
PSR 2014/2020. Sottomisura M03.02. Finanziamento a fondo perduto fino al 70% per attività di promozione e informazione svolta da associazioni di produttori del mercato interno	pag.7
Rinnovato il protocollo d'intesa tra Alleanza delle cooperative e Università degli studi di Genova	pag.7
D.L. N. 4/2022 - Il decreto-legge sostegni ter sulla gazzetta ufficiale	pag.8
Nuova Marcora. Modificati i modelli da allegare alla domanda di finanziamento	pag.8
GAL Valli Savonesi. Intervento 6.2.54 e 8.5.55. Finanziamento a fondo perduto per aiutare il consorzio forestale a redigere il piano di assestamento o piano di gestione	pag.9
Camera di Commercio. Bilanci 2021. Pubblicato il decreto OIC 2022 - Ridotta la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2021	pag.9
PNRR - Pubblicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali	pag.10
MISE: COVID-19 Contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva	pag.10
PNRR - In arrivo 400 milioni di euro per la creazione di imprese femminili	pag.11
D.L. N. 228/2021 - La proroga al 31 luglio 2022 per il ricorso alle assemblee online non impatta sull'approvazione dei bilanci che devono seguire le tempistiche ordinarie	pag.12

info lavoro

Ticket Licenziamento. Nuova base di calcolo per il 2022	pag.12
INL: Salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi formativi	pag.13
Fringe Benefit, ritorno al passato	pag.14
Misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età / donne svantaggiate	pag.15
INPS: precisazioni sull'Assegno Unico	pag.15
INPS: Assegno unico e universale. Online il sito dedicato	pag.15
INPS: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali. Semplificazioni procedurali	pag.15

in scadenza

PROSSIME SCADENZE	pag.16
-------------------	--------

Redazione

Barbara Esposto

Segretaria di Redazione

Elisabetta Dondero

Progetto Grafico

www.homeadv.it

Fotografia

Archivio icp / 123rf

Archivio Legacoop

**Convenzione
UNIPOLIS & LEGACOOP**

Nuovi sconti per te



Per maggiori informazioni visita la pagina web:
www.convenzioni.unipol.it/Legacoop

SEDI
legacoop
Liguria

GENOVA

Via Brigata Liguria, n. 105 R
16121 Genova (GE)
Tel. +39 010572111 - Fax +39 01057211223
Mail segreteria.ge@legaliguria.coop

SAVONA

Via Cesare Battisti, n. 4/6
17100 Savona (SV)
Tel. +39 0198386847 - Fax +39 019805753
Mail segreteria.savona@legaliguria.coop

LA SPEZIA

Via Lunigiana, n. 229/A
19126 La Spezia (SP)
Tel. +39 0187503170 - Fax +39 0187504395
Mail segreteria.laspezia@legaliguria.coop

IMPERIA

Via T. Schiva, n. 48
18100 Imperia (IM)
Tel. +39 3401181212
Mail segreteria.imperia@legaliguria.coop

inevidenza

<< continua da pag. 1

In base al citato articolo 46 della Legge n. 198/2006 c.d. (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna), così come modificato dalla citata Legge n. 275, viene ora prescritto quanto segue.

Le aziende pubbliche e private che occupano **oltre 50 dipendenti** sono tenute a redigere un rapporto ogni **due anni** sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La trasmissione del Rapporto, tuttavia, deve avvenire utilizzando il modello messo a disposizione dal Ministero del Lavoro, seguendo le istruzioni dettate nel decreto ministeriale da emanare appositamente.

Nella novella del Codice delle pari opportunità, in particolare, era indicata la scadenza per l'adozione del decreto ministeriale entro il 1° febbraio u.s., ma il provvedimento non è stato emanato. Nelle more, pertanto, il Ministero mette a disposizione l'attuale applicativo per la redazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile anche alle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti.

Dall'11 febbraio 2022 anche le aziende con più di 50 dipendenti potranno provvedere all'adempimento prescritto accedendo, tramite SPID, al servizio online disponibile sul portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all'indirizzo <https://servizi.lavoro.gov.it>, mediante le proprie credenziali SPID".

Pertanto, le aziende tenute all'elaborazione del rapporto dovranno compilare le sezioni presenti sul sito in riferimento alla situazione del personale maschile e femminile al **31 dicembre 2019**, in attesa delle istruzioni di dettaglio per la compilazione del modulo per le imprese tenute all'adempimento.

MISE. Voucher connettività. Finanziamento a fondo perduto a sostegno della domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese

Il bando (<https://bit.ly/3Kg4nx>) promuove il Piano Voucher Fase 2, di seguito Piano, come intervento di sostegno alla domanda di connettività delle micro, piccole e medie imprese a fronte dello step change, inteso quale incremento della velocità di connessione, realizzato con qualsiasi tecnologia.

Soggetti beneficiari

Il voucher è destinato solo alle imprese iscritte al registro delle imprese, di dimensione micro, piccola e media, alle quali è erogato un contributo variabile sulla base di diverse caratteristiche della connettività e dei relativi costi, in presenza di step change inteso quale incremento della velocità di connessione secondo le classi di ammissibilità previste dal Manuale Operativo sulla base dei tre importi indicati nel decreto.

Tipologia di interventi ammissibili

Il decreto prevede l'erogazione di un voucher connettività per abbonamenti ad internet ultraveloce.

Entità e forma dell'agevolazione

Gli interventi sono finanziati a valere sulle risorse FSC relative al periodo di programmazione 2014-2020, per un ammontare complessivo di risorse pari a 608.238.104,00 euro, di cui 9.000.000,00 euro comprensivi di IVA sono destinati alle azioni di comunicazione, accompagnamento e valutazione di impatto della misura.

In particolare, la misura prevede l'erogazione di un contributo di importo compreso tra un minimo di 300 euro ed un massimo di 2.500 euro per abbonamenti ad internet a velocità in download da 30 Mbit/s ad 1 Gbit/s (e superiori), di durata pari a 18 o 24 mesi. Le classi di ammissibilità previste dal Manuale Operativo sulla base dei tre importi, sono:

a. voucher di fascia A, distinti in A1 e A2: voucher con contributo connettività pari a €300, per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi a un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download

(V) compresa nell'intervallo 30 Mbit/s $\leq V < 300$ Mbit/s (voucher A1) oppure 300 Mbit/s $\leq V \leq 1$ Gbit/s (voucher A2). Per connessioni che offrono V pari ad 1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia A non sono previste soglie di banda minima garantita. Al finanziamento dei voucher di fascia A viene destinato il 40% delle risorse stanziato distribuito per il 20% a favore dei voucher A1 e per il 20% a favore dei voucher A2;

b. voucher di fascia B: voucher con contributo connettività pari a €500, per un contratto della durata da un minimo di 18 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download (V) compresa nell'intervallo 300 Mbit/s $\leq V \leq 1$ Gbit/s. Per connessioni che offrono V=1 Gbit/s, il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia B è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 30 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 50% delle risorse stanziato;

c. voucher di fascia C: voucher con contributo connettività pari a €2.000 per un contratto della durata da un minimo di 24 mesi fino ad un massimo di 36 mesi che garantisca il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore a 1Gbit/s. Il valore del voucher può essere aumentato di un ulteriore contributo del valore massimo di € 500, per la copertura di parte dei costi di rilegamento sostenuti dai beneficiari, a fronte di adeguata giustificazione da parte degli operatori fornitori. Per i voucher di fascia C è prevista una soglia di banda minima garantita pari ad almeno 100 Mbit/s. Al finanziamento di tali voucher viene destinato il 10% delle risorse stanziato. I voucher non sono riconosciuti in caso di cambio operatore fra servizi aventi prestazioni analoghe o in caso di meri passaggi di intestazione del contratto nella medesima sede di impresa. A ciascun beneficiario può essere erogato un solo voucher.

In caso di portabilità è prevista la possibilità di trasferire l'ammontare residuo del voucher.

Scadenza

Le domande possono essere presentate dal 1° marzo 2022 al 15 dicembre 2022, salvo chiusura anticipata per esaurimento dei fondi disponibili.

Bando relativo ai voucher per l'acquisizione di patenti per l'autotrasporto di cose e persone approvato con DGR 140 del 25 febbraio 2022



La presente iniziativa riveste un carattere sperimentale e innovativo per il territorio ligure, intendendo fornire agevolazioni economiche che consentano ai disoccupati di affrontare i costi dei percorsi formativi, sulla base delle previsioni normative di settore, per l'ottenimento delle patenti necessarie per l'ingresso nel mondo del lavoro, quali autisti abilitati alla conduzione di mezzi di trasporto su gomma adibiti alla mobilità sia delle persone sia al trasporto delle merci. Le agevolazioni sono offerte per percorsi formativi che dovranno concludersi, secondo le previsioni dell'Avviso (<https://bit.ly/3KcE2V3>), in un orizzonte temporale medio breve, compatibile con i tempi di rendicontazione della programmazione FSE 2014-2020.

La sperimentazione offrirà l'occasione di testare la misura, innovativa per il territorio regionale, anche ai fini della sua eventuale futura reiterazione.

Si prevede di formare un numero variabile tra 180-220 autisti, potenziali nuovi occupati in linea con le finalità della priorità di intervento 8.i del POR FSE 2014-2020 e di destinare un singolo voucher per ogni richiesta, spendibile per l'ottenimento di una singola tipologia di patente. Per favorire la migliore occupabilità di chi completa i percorsi di formazione, i voucher verranno assegnati prioritariamente alle patenti specialistiche CQCM e CQC persone e a chi supporta la propria domanda di concessione con una dichiarazione di un'impresa o associazione di categoria inerente la possibilità di inserimento occupazionale.

Destinatari

1. Possono presentare domanda di agevolazione disoccupati, sottoccupati e inoccupati, residenti o domiciliati in Liguria in regola con i requisiti per l'ottenimento della patente richiesta; i cittadini extracomunitari dovranno essere in regola con la normativa in materia di soggiorno.

2. I richiedenti il voucher devono essere già in possesso, al momento della domanda, delle seguenti patenti:

- possesso di patente B valida e riconosciuta dallo Stato Italiano per chi richiede voucher per i corsi per ottenere la patente C o D;
- possesso di patente C valida e riconosciuta dallo Stato per chi richiede voucher per i corsi per ottenere la patente CQCM (Certificato Qualifica Conducente Merci);
- possesso di patente D valida e riconosciuta dallo Stato per chi richiede voucher per i corsi per ottenere la patente CQCP (Certificato Qualifica Conducente Persone);
- possesso di patente C valida e riconosciuta dallo Stato per chi richiede voucher per i corsi per ottenere la patente CE;
- possesso di patente D valida e riconosciuta dallo Stato per chi richiede voucher per i corsi per ottenere la patente DE.

3. I destinatari non devono aver ottenuto altra agevolazione pubblica per il conseguimento della patente richiesta.

Iniziative ammissibili

1. Corsi erogati da Autoscuole o Enti autorizzati ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 20 settembre 2013, che disciplina i corsi di qualificazione iniziale, ordinari ed accelerati, e di formazione periodica, di procedure d'esame, di soggetti erogatori dei corsi e procedure di ispezione e vigilanza - artt. 3 e 4, e finalizzati all'ottenimento delle seguenti patenti:

- Patente C (esclusa patente C1)
- Patente CQCM (Certificato Qualifica Conducente Merci)
- Patente D
- Patente CQCP (Certificato Qualifica Conducente Persone)

- Patente CE
- Patente DE

2. I corsi devono essere erogati da Autoscuole o Enti di cui al punto 1 localizzati in Liguria (devono avere una sede operativa sul territorio regionale).

3. Ogni candidato può presentare una sola domanda (giudicata ammissibile e finanziabile) per un solo tipo di patente di cui al punto 1.

L'importo del voucher individuale è quantificato, a seconda del percorso richiesto, come segue:

- Patente C, D, CE o DE: fino a un massimo di € 1.000,00
- Patente CQCM (Certificato Qualifica Conducente Merci) o CQCP (Certificato Qualifica Conducente Persone): fino a un massimo di € 2.000,00

Il voucher viene liquidato direttamente al partecipante in una o due tranches di pagamento.

Il riconoscimento del voucher è subordinato all'avvenuta iscrizione del partecipante all'esame di pratica per le patenti C, D, CE, DE ovvero all'ottenimento dell'attestato di frequenza del corso per la patente CQCM e per la CQCP, nonché, per ogni percorso, alla presentazione dei pertinenti giustificativi di spesa.

Presentazione delle domande

1. Gli interessati potranno presentare domanda ai sensi dell'avviso esclusivamente on line accedendo tramite SPID o con CIE (Carta di Identità Elettronica) al sistema Bandi on line disponibile sul sito internet www.filse.it, oppure dal sito filseonline.regione.liguria.it, compilandola in ogni sua parte, completa di tutta la documentazione richiesta e inoltrata esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico.

2. Le domande potranno essere presentate a decorrere dalla data del 10 marzo 2022 sino al 29 aprile 2022 nel rispetto delle tempistiche meglio precisate al punto 5.

3. Nel caso in cui i fondi concedibili dovessero esaurirsi anticipatamente alla scadenza di una delle finestre, F.I.L.S.E., con proprio provvedimento e di concerto con Regione Liguria, potrà chiudere il presente Avviso dandone preavviso di cinque giorni sul sito di cui al punto 1.

4. Si ricorda che qualora la domanda non venga inviata attraverso la piattaforma Bandi on Line, la stessa non verrà considerata valida ai fini del presente avviso.

5. Le domande potranno essere presentate con le modalità di cui al punto 1 nell'ambito delle seguenti finestre temporali:

- dal 10 marzo al 30 marzo (prima finestra)
- dall'11 aprile al 29 aprile (seconda finestra)

6. In caso di esaurimento dei fondi nel corso o al termine della prima finestra il bando è auto.

Pre-abilitazione ai mercati telematici, ecco cosa cambia

La pre-abilitazione degli operatori economici consente l'abilitazione ai nuovi bandi del Mercato Elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione, in previsione dell'apertura del nuovo sistema di e-procurement. Scopriamo cosa cambia rispetto ad oggi.

Dal **24 gennaio** è attiva la procedura di pre-abilitazione (<https://bit.ly/3szhec6>) per gli **operatori economici** che consente l'abilitazione ai nuovi bandi del Mercato Elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione, in previsione dell'apertura, prima dell'estate, del nuovo sistema di e-procurement. Grazie alla pre-abilitazione, le imprese e i liberi professionisti saranno **pronti**, sin dal primo giorno di apertura del sistema rinnovato, a ricevere gli inviti alle negoziazioni delle P.A. e, in caso di catalogo, gli eventuali ordini. Fino a tale momento tutti gli acquisti delle Pubbliche Amministrazioni continueranno ad avvenire sull'**attuale sistema** ma, al momento del go-live del nuovo sistema di e-procurement, gli operatori economici che avranno già effettuato la pre-abilitazione potranno operare sul Mercato Elettronico e sul Sistema dinamico in assoluta **continuità**, così da poter negoziare immediatamente dal momento dell'attivazione dei nuovi bandi.

La procedura di pre-abilitazione ai "mercati telematici" presenta alcune novità rispetto alle attuali procedure di abilitazione al MePA e al Sistema dinamico ma è semplice e facile da seguire anche grazie a un **percorso completamente guidato** per il quale è disponibile anche un apposito tool di supporto che accompagna l'utente dal primo all'ultimo step.



Vediamo tutte le **novità** su come la procedura è stata **semplificata**.

• Procedura unica con aumento delle categorie di abilitazione

La procedura di pre-abilitazione è unica per i due strumenti del Mercato Elettronico e del Sistema dinamico di acquisizione e, rispetto alle categorie presenti nei bandi attuali, le categorie di abilitazione dei nuovi bandi MePA e SDA sono aumentate, in modo da consentire una migliore qualificazione degli operatori economici, che ne favorisce così la corretta visibilità e consente poi una selezione più mirata da parte delle stazioni appaltanti. Nel corso della procedura di pre-abilitazione l'utente selezionerà una o più categorie per le quali fare domanda. L'elenco delle nuove categorie è presente nelle relative schede dei bandi (<https://bit.ly/35KCuT6>) dove è anche a disposizione un file con tutte le corrispondenze fra attuali e nuove categorie.

• Domanda di pre-abilitazione da parte del Legale rappresentante

La domanda di pre-abilitazione deve essere avviata e gestita fino alla sua presentazione esclusivamente dal Legale rappresentante che la firmerà. Infatti, chi inizia la procedura esclude automaticamente la possibilità che altri utenti della stessa impresa possano presentare la domanda, siano essi ulteriori Legali rappresentanti o collaboratori.

• Eliminazione dell'obbligo di caricamento catalogo

Non è più necessario caricare il catalogo contestualmente alla domanda di abilitazione. L'eventuale gestione di un catalogo, che comunque non sarà più obbligatorio per nessuna categoria, avviene successivamente all'approvazione dell'abilitazione con una apposita funzionalità di "Gestione offerte".

Sempre nelle schede dei bandi (<https://bit.ly/35KCuT6>), è presente l'elenco delle prime schede di catalogo disponibili per le quali gli operatori economici, la cui domanda di pre-abilitazione è stata approvata, possono iniziare a caricare le offerte che saranno

poi visibili alle P.A. sul nuovo sistema.

• Eliminazione della scadenza dei dati e delle dichiarazioni

I dati e le dichiarazioni che l'impresa inserisce in sede di domanda di abilitazione non avranno più una scadenza temporale e, pertanto, decade l'obbligo di rinnovo. In caso di variazioni gli operatori economici sono però tenuti ad aggiornare tempestivamente le dichiarazioni rese.

• Semplificazione delle dichiarazioni di impresa

Le domande presenti nella procedura di abilitazione alla sezione "Dichiarazioni impresa" prevedono che, a seconda della risposta fornita, siano eventualmente richieste ulteriori informazioni o documentazione aggiuntiva, da inserire nella sezione stessa. Non sarà quindi più presente l'attuale area per l'inserimento di "altra documentazione" in quanto se necessaria sarà caricata contestualmente durante il percorso guidato.

• Abilitazione separata per consorzi, reti di imprese e GEIE

Alcuni raggruppamenti di imprese - consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice dei Contratti Pubblici, reti di imprese dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici e i Gruppi Europei di interesse economico, G.E.I.E. - possono richiedere l'abilitazione ai mercati telematici. Diversamente dall'attuale piattaforma, la richiesta di abilitazione avviene in forma autonoma rispetto alle imprese che li compongono. Tali raggruppamenti, quindi, non devono più elencare le imprese nella domanda né legare la propria abilitazione a quella delle altre imprese. Le esecutrici dovranno però essere esplicitate in fase di negoziazione e dovranno comunque essere abilitate a loro volta.

• Eliminazione dell'abilitazione con firma congiunta

Non sono più previsti limiti di importo per l'invio della domanda di abilitazione ai mercati telematici. Pertanto, nel caso in cui per l'operatore economico siano previsti poteri congiunti oltre certi importi, non è più necessario che la domanda di abilitazione sia firmata congiuntamente; il Legale rappresentante che firma la domanda deve però essere dotato del potere di agire in nome e per conto dell'operatore economico.

• Generazione automatica del documento di abilitazione

Il documento di domanda di abilitazione da firmare è generato automaticamente dal sistema alla fine del percorso e non occorre generarlo. La procedura può essere interrotta e ripresa in un momento successivo, ma la domanda deve essere presentata nella stessa sessione in cui viene generato e scaricato il documento.

Ministero della Transizione Ecologica. Credito di imposta del 36% per le imprese che acquistano prodotti e imballaggi ecosostenibili

Soggetti beneficiari

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto a tutte le imprese che acquistano:

- a) prodotti finiti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica;
- b) imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002, inclusi:
 - 1) gli imballaggi in carta e cartone, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;
 - 2) gli imballaggi in legno non impregnati;
- c) imballaggi primari e secondari derivati dalla raccolta differenziata della carta;
- d) imballaggi primari e secondari derivanti dalla raccolta differenziata dell'alluminio.

Tipologia di interventi ammissibili

Per poter beneficiare dell'agevolazione di cui al presente decreto, i prodotti e gli imballaggi possiedono i requisiti tecnici indicati nel bando: <https://bit.ly/3sALAuP>.

Entità e forma dell'agevolazione

Il contributo sotto forma di credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 36 per cento delle spese sostenute in ciascuno degli anni 2019 e 2020 per l'acquisto dei prodotti e degli imballaggi, fino ad un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascuna impresa beneficiaria, nel rispetto del limite complessivo di un milione di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Scadenza

Le istanze potranno essere presentate a partire dal 21 febbraio 2022 e fino al termine previsto per il 22 aprile 2022.

DIRE, ambiente unico di compilazione pratiche Registro Imprese Formazione gratuita 10.03.2022



Continua il percorso di formazione della CCIAA Riviere di Liguria che porterà **DIRE** a diventare l'ambiente unico di compilazione di tutte le pratiche verso il **Registro Imprese**, per ogni tipologia di utente. Nuovi adempimenti sono disponibili ogni mese, con la conseguente dismissione degli stessi in Comunica Starweb e Comunica Fedra. Oltre alle demo di compilazione di alcune pratiche, durante il webinar saranno illustrati lo stato di avanzamento dei lavori e i prossimi rilasci.

Per iscrizioni al webinar che si terrà tramite la piattaforma Zoom giovedì **10/03/2022 dalle 15:00 alle 17:00**: <https://bit.ly/35k2HIE>

NB: L'adesione a questa iniziativa è a titolo gratuito; gli incontri non verranno registrati e non sono previsti attestati di partecipazione.

Contenuti:

- prossimi rilasci ed evoluzioni previste nel corso del 2022
- caratteristiche generali e obiettivi
- pratiche attualmente gestite
- **NOVITA'**: **Iscrizione Impresa Individuale inattiva**
- demo delle principali caratteristiche del flusso di compilazione:
 - impostazione della pratica e scelta della modalità di compilazione
 - modalità di compilazione guidata "ad adempimenti"
 - modalità di compilazione "a modelli"
 - dichiarante, allegati e importi
 - help: informative, FAQ, SARI, ATECO e supporto
 - firma e invio.

Sportelli in Rete Legacoop Liguria



Il Progetto Sportelli in Rete nasce con il fine di agevolare l'accesso delle imprese, in particolare delle PMI, al Programma di razionalizzazione della spesa per la P.A. e, tramite questo, alla domanda pubblica. L'iniziativa, svolta in collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza imprenditoriale, prevede l'attivazione, presso le Associazioni presenti sul territorio italiano, di Sportelli di supporto alle imprese (<https://bit.ly/36O0dIW>) che forniscano informazioni e formazione per l'utilizzo degli strumenti del Programma e del Mercato Elettronico in particolare.

Sospensione ammortamenti bilanci 2021

La legge di conversione del Decreto Milleproroghe (D.L. 228/2021), ormai definitiva, permette di sospendere gli ammortamenti nel **bilancio 2021** senza limitazione, superando la previsione della legge di Bilancio 2022 che limitava la facoltà alle sole società che nel 2020 non avevano effettuato l'ammortamento al 100%. Ciò permetterà a tutte le aziende di alleggerire i bilanci.

In sede di **chiusura dei bilanci** (quest'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio) l'applicazione delle nuove norme passa per i seguenti adempimenti:

- descrizione in nota integrativa,
- riserva indisponibile per gli ammortamenti sospesi,
- valutazione delle immobilizzazioni a prescindere dalla sospensione degli ammortamenti,
- impatto della sospensione degli ammortamenti su 2 livelli (civile e fiscale).

PSR 2014/2020. Sottomisura M03.02. Finanziamento a fondo perduto fino al 70% per attività di promozione e informazione svolta da associazioni di produttori del mercato interno

La misura M03.02 “Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno” del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Liguria, di seguito PSR, intende promuovere e sostenere le attività di informazione e di promozione a favore dei prodotti coperti da un regime di qualità o da un regime facoltativo di certificazione, previsti e effettivamente sostenuti (sovvenzionati) nella sottomisura M03.01 attraverso:

- Progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
 - Progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione.
- L'obiettivo prioritario della misura è di promuovere la competitività dei produttori primari favorendo la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli attraverso mirate campagne informative e azioni di promozione dei prodotti nel mercato interno europeo rivolgendosi a diversi target di destinatari e concentrando la comunicazione/informazione su aspetti generali ed oggettivi della qualità dei prodotti certificati.

Soggetti beneficiari

Sono ammessi a beneficiare del sostegno, sia per progetti di informazione che di promozione, i raggruppamenti di produttori agricoli della Liguria (di seguito RPA) che includono agricoltori in attività partecipanti ad un sistema di qualità, sostenuto dalla sottomisura M03.01 del PSR, indipendentemente dalla presentazione di domande di adesione alla medesima sottomisura.

I raggruppamenti di produttori agricoli sono intese come gruppi di produttori in qualsiasi forma costituiti purché prevista dall'ordinamento giuridico italiano.

Lo stesso RPA, in qualità di organismo proponente, può presentare al massimo n. 2 domande a valere sul bando in oggetto. La stessa azienda agricola può partecipare, per il medesimo sistema di qualità, al massimo a due progetti.

Sono escluse le organizzazioni professionali e interprofessionali.

Tipologia di interventi ammissibili

Il sostegno è concesso per la realizzazione di:

1. progetti di informazione rivolti al consumatore, compreso le giovani generazioni e le scuole (con riferimento agli studenti e agli insegnanti);
2. progetti di promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione.

Sono ammissibili le spese per:

- personale dipendente e a contratto
- trasferta
- prestazioni di servizio
- materiali di consumo e dotazioni
- informazione e pubblicità - eventi
- informazione e pubblicità - prodotti
- spese assicurative
- altre spese
- costi indiretti

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse finanziarie disponibili per il presente Bando ammontano a complessivi euro 500.000,00. La spesa massima ammissibile per ciascun progetto è di Euro 100.000,00. Il sostegno è una sovvenzione a fondo perduto, pari al 70% del costo ammissibile. Per particolari progetti, appartenenti alla tipologia di Progetti di Promozione rivolti agli operatori commerciali e dell'informazione, in cui tutte attività prevedano contestualmente:

- a) la partecipazione di un RPA, le cui aziende risultino aderenti ad un unico regime di qualità riconosciuto;
- b) la promozione di tutto il territorio ligure (inteso come provenienza dei singoli produttori aderenti al Raggruppamento da tutte le province liguri);
- c) la partecipazione ad uno/più eventi/manifestazioni a carattere internazionale, purché realizzati nell'ambito del territorio comunitario;
- d) che la partecipazione a tale/i eventi avvenga con il coinvolgimento diretto delle aziende aderenti al Progetto e delle loro produzioni in stand unici;
- e) la durata di partecipazione a ciascuno di tali eventi per un periodo uguale o maggiore alle 2 gg consecutive (viaggio e allestimenti esclusi);

Per tali progetti di promozione la spesa progettuale complessiva massima ammissibile viene innalzata a Euro 150.000,00 a cui sarà corrisposta una sovvenzione pari al 70%

del costo ammissibile.

Qualora una sola delle attività previste dal progetto non rispetti contestualmente le suddette previsioni, la spesa massima ammissibile resta fissata in euro 100.000,00, sovvenzionabile al 70%.

Scadenza

1° sessione dal 28 febbraio al 15 aprile 2022; 2° sessione dal 31 agosto al 14 ottobre 2022.

Rinnovato il protocollo d'intesa tra Alleanza delle Cooperative e Università degli studi di Genova

E' stato rinnovato il protocollo di Alleanza delle cooperative e Università degli studi di Genova, tra gli scopi e le finalità dell'Alleanza delle Cooperative vi sono:

- la promozione dello sviluppo della cooperazione e della mutualità, la diffusione dei principi cooperativi attraverso la ricerca, lo studio e la formazione cooperativa;
- la ricerca e la promozione di rapporti di collaborazione e di intese con altri enti pubblici e privati;
- l'incentivazione e lo sviluppo della modernizzazione e dell'evoluzione imprenditoriale delle società cooperative aderenti nel rispetto dei principi democratici e solidaristici della cooperazione e nel rispetto dei valori che la contraddistinguono;
- la promozione di iniziative atte a far conoscere ed estendere la forma cooperativa nella organizzazione del lavoro nell'agricoltura, nelle attività imprenditoriali e artigianali, nella ricerca, nelle nuove tecnologie, nella distribuzione, nei servizi, nella pesca e acquacoltura, nel comparto abitativo, nella produzione, nella tutela dei consumatori e in qualsiasi altro settore dell'economia;
- la promozione di iniziative di carattere culturale, educativo, che affermino i valori ideali e i principi cooperativi e illustrino la tradizione della cooperazione ligure ed italiana.

Il protocollo negli anni ha permesso lo sviluppo di attività e progetti che hanno consentito la creazione di spinoff universitari in forma cooperativa, incentivando l'autoimprenditorialità rivolta ai giovani e l'incontro del mondo cooperativo con gli studenti.

*A cura della Dott.ssa Rosangela CONTE
Promozione e formazione,
CSR, legalità in impresa
Resp. Servizio Civile Legacoop Liguria*

D.L. N. 4/2022 - Il decreto-legge sostegni ter sulla gazzetta ufficiale

Approvato dal Consiglio dei Ministri n. 57 del 21 gennaio 2022, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 2022, il DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2022, n. 4, recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”. Il provvedimento (c.d. “Decreto Sostegni ter”), si compone di 33 articoli ed è suddiviso in 5 Titoli:

- Titolo I - Sostegno alle imprese e all'economia in relazione all'emergenza Covid-19 (artt. 1 - 10);
- Titolo II - Regioni ed enti territoriali (artt. 11 - 13);
- Titolo III - Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica (artt. 14 - 18);
- Titolo IV - Altre misure urgenti (artt. 19 - 31);
- Titolo V - Disposizioni finali e finanziarie (artt. 32 e 33).

In particolare, sono stati stanziati circa 390 milioni per le misure di sostegno ad attività del commercio al dettaglio, del settore dell'intrattenimento e del tessile.

Contro il caro energia è stato, inoltre, approvato un pacchetto di misure calibrato verso le filiere produttive che rischiano maggiormente l'interruzione delle attività.

Il Titolo III è interamente dedicato alle misure volte contenere il caro energia.

Segnaliamo, in dettaglio, le principali misure prese a sostegno delle attività economiche particolarmente danneggiate dalla crisi pandemica.

L'articolo 1 prevede un doppio intervento a favore delle sale da ballo, discoteche e locali assimilati chiusi per decreto fino a fine gennaio.

In particolare, il comma 1 stanziava 20 milioni di euro a favore delle attività chiuse al 27 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del presente decreto) in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021.

Al comma 2, invece, si prevede - per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attività sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.L. n. 221/2021 - la sospensione dei versamenti:

- delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;
- relativi all'IVA in scadenza nel mese di gennaio 2022.

Anche il settore del commercio è destinatario di specifiche agevolazioni.

In primo luogo, l'articolo 2, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di prevedere specifiche misure di sostegno per i soggetti maggiormente incisi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, denominato «Fondo per il rilancio delle attività economiche», con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese di commercio al dettaglio di cui ai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99.

All'articolo 3 si prevede invece misure di sostegno per attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica.

In particolare, con il comma 1 vengono resi disponibili 20 milioni di euro, per l'anno 2022, in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Il decreto contiene anche un corposo pacchetto di misure a favore del settore turistico. In particolare, il comma 1 dell'articolo 4 incrementa di 100 milioni di euro per l'anno 2022 il Fondo unico nazionale del turismo di cui all'art. 1, comma 366, della legge n. 234/2021. L'articolo 5 invece ripropone il credito d'imposta locazioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 34/2020.

Con l'articolo 6 si estende il periodo di validità del bonus termale.

In particolare, per effetto della proroga, i buoni, non utilizzati entro la data dell'8 gennaio 2022 possono essere fruiti entro il 31 marzo 2022.

Per il settore culturale, all'articolo 8:

- si prevede il rifinanziamento del Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per 50 milioni di euro per la parte corrente e di 25 milioni di euro per gli interventi in conto capitale (comma 1);
- si incrementa di 30 milioni di euro, per l'anno 2022, la disponibilità del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 (comma 2).

L'articolo 9 prevede invece misure specifiche in favore del mondo dello sport.

L'articolo 10 - intervenendo sull'articolo 1, comma 1057-bis, della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), inserito dalla lettera b), del comma 44, dell'articolo 1, della L. n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) - modifica la disciplina del bonus investimenti

beni materiali 4.0, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2023.

Per scaricare il testo del decreto-legge n. 4/2022 clicca qui: <https://bit.ly/3hDhDUF>

Nuova Marcora. Modificati i modelli da allegare alla domanda di finanziamento

Al fine di favorire lo sviluppo economico e la crescita dei livelli di occupazione nel Paese, con decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 è stato istituito un apposito regime di aiuto finalizzato a promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione.

La misura, nota come “Nuova Marcora”, sostiene le società cooperative di produzione e lavoro - attive in tutti i settori produttivi e con sede sul territorio nazionale - attraverso finanziamenti agevolati:

- che hanno una durata non inferiore a 3 anni e non superiore a 10 anni;
- rimborsati secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno;
- regolati a un tasso di interesse pari allo zero per cento;

• concessi per un importo non superiore a 5 volte il valore della partecipazione già detenuta dalla società finanziaria nella società cooperativa beneficiaria, e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore a 2 milioni di euro. Con il decreto direttoriale 31 marzo 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021) sono stati stabiliti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di finanziamento agevolato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto direttoriale 24 gennaio 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2022, ha successivamente modificato alcuni modelli da allegare alle domande per l'accesso alle agevolazioni per il sostegno pubblico alla nascita, al consolidamento e allo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione (Nuova Marcora). In particolare i modelli modificati sono i seguenti:

- Modulo per la domanda delle agevolazioni finanziarie a vale sul decreto del 4 gennaio 2021 (Allegato n. 2);
- Modulo per la domanda di erogazione per stato d'avanzamento (Allegato n. 5);
- Modulo per la domanda di erogazione del finanziamento agevolato a titolo di anticipazione (Allegato n. 6).

Per maggiori informazioni e per scaricare la normativa di riferimento e la modulistica aggiornata vai su <https://bit.ly/3Ke2Lbv>

GAL Valli Savonesi. Intervento 6.2.54 e 8.5.55. Finanziamento a fondo perduto per aiutare il consorzio forestale a redigere il piano di assestamento o piano di gestione



Il **Gal Valli Savonesi** ha aperto il bando per la presentazione di domande di sostegno a valere sulla sottomisura 19.2 "Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo" del PSR 2014-2020 della Regione Liguria – **Tipologia di Intervento 6.2.54 – Aiuto all'avvio di Consorzio Forestale.**

Il presente bando si applica al territorio del GAL Valli Savonesi.

Soggetti beneficiari

I beneficiari del presente Bando risultano essere i Consorzi forestali aventi le seguenti caratteristiche:

- almeno 10 soggetti associati rientranti nelle seguenti categorie: Silvicoltori (imprese forestali) con codice ATECO principale che inizia con A02; Aziende agricole (codice Ateco 01) proprietarie o detentrici di aree forestali o Aziende della filiera forestale (codice Ateco 16) proprietarie o detentrici di aree forestali; Altri soggetti privati proprietari, detentori o gestori di aree forestali; Altri gestori del territorio; Enti pubblici ed altri enti di diritto pubblico proprietari, detentori o gestori di aree forestali.
- disponibilità di almeno 50 ettari di superficie boscata in gestione.
- con sede legale e terreni in territorio Gal Valli Savonesi.

Tipologia di interventi ammissibili

Tipologia di Intervento 6.2.54

L'aiuto è concesso in modo forfettario quale aiuto all'avvio ed è legato alla corretta attuazione del Piano Aziendale.

Tipologia di Intervento 8.5.55

I costi ammissibili sono gli oneri per la redazione del Piano di Gestione Forestale o di piani di Assestamento e utilizzazione dei patrimoni silvo-pastorali (pianificazione forestale di terzo livello).

Entità e forma dell'agevolazione

Le risorse finanziarie disponibili per il presente bando ammontano a € 20.000,00 per la Tipologia di Intervento 6.2.54 e € 50.000,00 per la Tipologia di Intervento 8.5.55.

Tipologia di Intervento 6.2.54

Viene erogato un premio pari a € 20.000,00

Tipologia di Intervento 8.5.55

Il sostegno è pari al 100% della spesa ammissibile

Non sono ammissibili le domande con un importo inferiore a € 5.000,00.

Scadenza

Le domande di sostegno possono essere presentate:

- **tipologia intervento 6.2.54: a partire dalle ore 00:01 del 15 febbraio 2022 e fino alle ore 23:59 del 18 marzo 2022**
- **tipologia intervento 8.5.55: a partire dalle ore 00:01 del 28 febbraio 2022 e fino alle ore 23:59 del 31 marzo 2022**

Camera di Commercio. Bilanci 2021. Pubblicato il decreto OIC 2022 - Ridotta la maggiorazione dei diritti di segreteria rispetto al 2021

In data 28 gennaio 2022 è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, il decreto interministeriale 27 gennaio 2022 recante il finanziamento per l'anno 2022 dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

Il decreto si applica con effetti dal 1° gennaio 2022.

La maggiorazione del costo relativo al deposito dei bilanci presso il Registro delle imprese, per l'anno 2022 - tenuto conto delle somme versate in eccedenza dalle imprese rispetto ai fabbisogni OIC degli anni precedenti - passa da euro 2,70 euro a euro 2,00 e riguarda le voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 luglio 2012, che passano, rispettivamente, a euro 92,00 (su supporto informatico digitale) e a euro 62,00 (con modalità telematica).

Per le cooperative sociali l'importo da corrispondere sarà pari a euro 47,00, se presentato su supporto digitale, e a euro 32,00, se presentato in modalità telematica.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui: <https://bit.ly/3Kvbl0r>

Per maggiori informazioni e per scaricare il testo della tabella dei diritti di segreteria aggiornata clicca qui: <https://bit.ly/3vByJKL>



PNRR - Pubblicata la Guida operativa per il rispetto degli obiettivi ambientali

È stata pubblicata la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente, adottata con la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ragioniere Generale dello Stato.

Il principio "Do No Significant Harm" (DNSH) prevede che gli interventi dei Piani nazionali non arrechino alcun danno significativo all'ambiente.

Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) debbano soddisfare il principio di "non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali".

Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852.

Questo principio è stato fondamentale per accedere ai finanziamenti del Recovery and Resilience Facility (RRF) e deve essere rispettato lungo tutta la fase di attuazione. È, infatti, responsabilità di ciascuna amministrazione titolare attuare le misure secondo i principi DNSH che sono già codificati nella normativa nazionale e comunitaria.

Il principio DNSH, declinato sui sei obiettivi ambientali definiti nell'ambito del sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, ha lo scopo di valutare se una misura possa o meno arrecare un danno ai sei obiettivi ambientali individuati nell'accordo di Parigi (Green Deal europeo). In particolare, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione europea.

La Guida operativa ha lo scopo di assistere le amministrazioni nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica, fornendo un orientamento sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto dei requisiti DNSH.

La guida si compone di:

- una mappatura delle misure del PNRR, che ha la funzione di associare ad ogni misura le attività economiche che verranno svolte per la realizzazione degli interventi;
- schede tecniche relative a ciascun settore di intervento (per es., costruzione di nuovi edifici, fotovoltaico, ciclabili), la cui funzione è quella di fornire, alle Amministrazioni titolari delle misure PNRR e ai soggetti attuatori, una sintesi delle informazioni operative e normative che identificano i requisiti tassonomici, ossia i vincoli DNSH, e nelle quali sono riportati i riferimenti normativi, i vincoli DNSH e i possibili elementi di verifica;
- check list di verifica e controllo per ciascun settore di intervento, che riassumono in modo molto sintetico i principali elementi di verifica richiesti nella corrispondente scheda tecnica.

Per maggiori informazioni e per consultare il testo della guida operativa clicca qui: <https://bit.ly/3HIFyMW>

Per un approfondimento del principio DNSH clicca qui: <https://bit.ly/3pyO8I6>



MISE: COVID-19 Contributi alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva



È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 22 febbraio 2022 il decreto ministeriale 23 dicembre 2021 (<https://bit.ly/35swK0v>), che disciplina i criteri e le modalità di erogazione del contributo a sostegno della ristorazione collettiva in attuazione dell'articolo 43-bis, comma 2, del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cd. decreto Sostegni Bis), al fine di mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha colpito, tra le altre, le imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Cos'è

Il contributo a sostegno della ristorazione collettiva è previsto dall'articolo 43-bis del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 23 luglio 2021 (cd. decreto Sostegni Bis). Con una dotazione di 100 milioni di euro, l'intervento è finalizzato a mitigare gli effetti della crisi economica derivante dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che ha duramente colpito le imprese del settore della ristorazione collettiva.

La misura è attuata nell'ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni (cd. Temporary framework). L'efficacia della misura è, dunque, subordinata alla notifica e alla autorizzazione da parte della Commissione europea.

A chi si rivolge

L'agevolazione è riconosciuta alle imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva che, nell'anno 2020, hanno subito una riduzione del fatturato non inferiore al 15 per cento rispetto al fatturato del 2019. Ai fini della quantificazione del fatturato, rilevano i ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, relativi ai periodi d'imposta 2019 e 2020.

Per le imprese costituite nel corso dell'anno 2019, la riduzione del fatturato, nella medesima misura del 15 per cento, è rapportata al periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel Registro delle imprese, prendendo in considerazione il fatturato registrato nel predetto periodo e il fatturato registrato nel corrispondente periodo del 2020.

Per imprese operanti nei servizi della ristorazione collettiva, ai fini del presente decreto, si intendono le imprese che svolgono servizi di ristorazione definiti da un contratto con un committente, pubblico o privato, per la ristorazione non occasionale di una comunità delimitata e definita, la cui attività è individuata da uno dei seguenti codici ATECO 2007:

56.29.10 "Mense";

56.29.20 "Catering continuativo su base contrattuale".

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, le imprese devono, inoltre, presentare un ammontare dei ricavi nell'anno 2019 generato per almeno il 50 per cento dai corrispettivi derivanti dai predetti i contratti di ristorazione collettiva.

Agevolazione

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di contributo a fondo perduto, ai sensi e nei limiti della sezione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti COVID-19, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, ai sensi e nel rispetto del regolamento de minimis.

L'ammontare del contributo è determinato sulla base di una procedura di ripartizione delle risorse che tiene conto anche del costo del lavoro, considerando, in particolare, il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro in essere alla data del 31 dicembre 2019. Sono, a tal fine, presi in considerazione i lavoratori con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato o indeterminato, come risultanti dall'ultima dichiarazione retributiva e contributiva dell'impresa alla data del 31 dicembre 2019.

Scaduto il termine per la presentazione delle istanze di accesso al contributo, le risorse finanziarie sono ripartite tra le imprese richiedenti in possesso dei requisiti, con le seguenti modalità:

1) in ugual misura tra tutte le imprese richiedenti e ammissibili fino al raggiungimento di un importo del contributo di euro 10.000,00;

2) le risorse finanziarie che residuano dall'assegnazione di cui alla precedente lettera a) sono ripartite tra tutte le imprese richiedenti ammissibili in funzione del rapporto tra il numero di lavoratori dipendenti di ciascuna impresa e la somma del numero di lavoratori dipendenti di tutte le imprese richiedenti ammissibili.

Come funziona

Il contributo sarà erogato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ai fini dell'accesso all'agevolazione, le imprese in possesso dei requisiti presentano alla stessa Agenzia un'apposita istanza, esclusivamente in via telematica.

Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione del presente intervento sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

PNRR - In arrivo 400 milioni di euro per la creazione di imprese femminili

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2022, il decreto 24 novembre 2021 del Ministero dello Sviluppo Economico recante le disposizioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) degli interventi previsti dall'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili» del medesimo Piano.

Nello specifico il decreto è volto a consentire la realizzazione dell'investimento 1.2 «Creazione di imprese femminili», previsto nella Missione 5 «Inclusione e coesione», Componente 1 «Politiche per l'occupazione» del PNRR attraverso gli interventi del Fondo impresa femminile, della misura NITO-ON e della misura Smart&Start Italia e detta, ai predetti fini, le necessarie indicazioni per il sostegno finanziario a valere sulle risorse del PNRR degli interventi attivati nell'ambito delle predette misure.

L'ammontare delle risorse del PNRR destinate all'investimento «Creazione di imprese femminili», pari a complessivi euro 400 milioni di euro.

I restanti 40 milioni di euro verranno impiegati per l'attuazione di misure di accompagnamento, monitoraggio e campagne di comunicazione, con la possibilità

di attivare sinergie - anche in forma di concorso finanziario su progetti di comune interesse - con gli interventi per la diffusione della cultura e la formazione imprenditoriale femminile.

Una quota delle risorse rimanenti, pari 1,2 milioni di euro, sarà utilizzata dal Dipartimento per le pari opportunità per la realizzazione di campagne pluriennali di informazione e comunicazione.

Come previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche per l'investimento rivolto all'imprenditoria femminile vale la regola del 40%: il 40% delle risorse assegnate per gli interventi è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Con successivi provvedimenti del Ministero, per ciascuna delle misure previste nel decreto saranno fornite le disposizioni di dettaglio in merito ai pertinenti obblighi in capo alle imprese beneficiarie e alle verifiche operate dal soggetto gestore, anche tenuto conto delle istruzioni tecniche impartite dal Servizio centrale per il PNRR presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e della disciplina adottata dalle competenti strutture di Governance del Piano.

Per scaricare il testo del decreto clicca qui: <https://bit.ly/3pynS0l>



D.L. N. 228/2021 - La proroga al 31 luglio 2022 per il ricorso alle assemblee online non impatta sull'approvazione dei bilanci che devono seguire le tempistiche ordinarie

1) Per le società di capitali (Spa, Sapa, Srl), società cooperative e mutue assicuratrici e altri enti non commerciali, il termine per lo svolgimento online delle assemblee, di cui all'articolo 106, comma 7, del D.L. n. 18/2020, convertito dalla L. n. 27/2020, è prorogato al 31 luglio 2022.

Lo stabilisce il comma 1, dell'articolo 3 del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" (c.d. "Milleproroghe"), rispondendo così all'esigenza di conciliare lo svolgimento dei lavori sociali con il rispetto delle misure restrittive dovute all'emergenza da Covid-19.

Nella sostanza, a prescindere dalle previsioni statutarie e legislative, le società e gli enti commerciali possono continuare a ricorrere: al voto per corrispondenza; al voto in forma elettronica; allo svolgimento delle adunanze in modalità solo telematica, ossia svolta interamente e mediante partecipanti "da remoto".

Sino al 31 luglio 2022 (facendo attenzione che detta data si riferisce al momento in cui l'assemblea è "tenuta" e non a quello in cui la stessa è convocata) continueranno quindi ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 106 del D.L. n. 18/2020 e pertanto le assemblee societarie si potranno tenere completamente a distanza in videoconferenza, anche in assenza di una specifica clausola statutaria.

Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni potranno quindi prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione.

Tali società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2370, comma 4, c.c. senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Allo stesso modo, le società a responsabilità limitata potranno ancora consentire che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c. ed alle diverse disposizioni statutarie.

L'atto costitutivo - secondo quanto stabilito al comma 3 dell'art. 2479 - può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

La clausola di un atto costitutivo che preveda che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base di un consenso espresso per iscritto - secondo la massima I.B.8 del Consiglio Notarile del Triveneto - non deve necessariamente disciplinare le modalità concrete di attuazione della consultazione o della formazione del consenso; in tal caso sono legittimi tutti i metodi che garantiscano la partecipazione della totalità dei soci alla decisione e che siano idonei a documentare con chiarezza l'oggetto della stessa ed il consenso espresso.

È opportuno, poi, che detta clausola stabilisca un termine entro il quale la procedura deve essere ultimata, a pena di decadenza dell'attività svolta, non essendo legittimo che i singoli soci prestino il loro consenso a notevole distanza di tempo l'uno dall'altro. A tal fine si reputa congruo prevedere un procedimento decisionale di durata non superiore ai trenta giorni.

2) Sull'argomento, segnaliamo che il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 200 del 23 novembre 2021, rende, invece, possibili le assemblee online anche dopo l'emergenza Covid-19. Ha, infatti, stabilito la legittimità delle clausole statutarie che attribuiscono all'organo amministrativo la possibilità di convocare le assemblee societarie esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, inserendo tale previsione nell'avviso di convocazione.

"Sono legittime" - si legge nella massima - "le clausole statutarie di s.p.a. e di s.r.l. che, nel consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., attribuiscono espressamente all'organo amministrativo la facoltà di stabilire nell'avviso di convocazione che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, omettendo l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione".

Per consultare il testo della massima n. 200 clicca qui: <https://bit.ly/3HyaAXX>

A partire dal 1 marzo 2022, sulla sezione del nostro sito www.legaliguria.coop/corsi/ al banner "I Nostri Seminari Informativi" avrete la possibilità di scaricare le tracce

dei verbali relativi a questi adempimenti (Consiglio di Amministrazione e Assemblea), delle convocazioni e le note informative per gli amministratori nel rispetto dell'articolo 2545 c.c. (Relazione annuale sul carattere mutualistico).

info**lavoro**

Ticket Licenziamento. Nuova base di calcolo per il 2022

In considerazione di quanto riportato nella circolare INPS n. 26 del 16 febbraio 2022 (<https://bit.ly/3Kck2Sn>), che ha comunicato l'importo massimo mensile della NASpI per l'anno 2022 (1.360,77 euro), questo è il nuovo valore del cd. Ticket Licenziamento in caso di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto alla NASpI. Il **contributo**, per l'anno 2022, è pari a **557,92* euro** (41% di **1.360,77* euro**) **per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni** (l'importo massimo del contributo è pari a **1.673,76* euro** - arrotondato alle 2 cifre - per rapporti di lavoro di durata pari o superiore a 36 mesi).

Il contributo deve essere calcolato in proporzione ai mesi di anzianità aziendale e senza operare alcuna distinzione tra tempo pieno e part-time. Infine, vanno calcolati i mesi superiori a 15 giorni: la quota mensile è pari a **46,49* euro/mese** (557,92/12).

Il contributo va versato, in un'unica soluzione, entro il giorno 16 del secondo mese successivo al licenziamento.



INL: Salute e sicurezza sul lavoro. Obblighi formativi



L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha emanato la circolare n. 1 del 16 febbraio 2022 (<https://bit.ly/3HDwfhl>), con la quale fornisce le prime indicazioni in riferimento alle modifiche introdotte dall'art. 13 del Decreto Legge n. 146/2021 (<https://bit.ly/35pzSKJ>), come convertito dalla Legge n. 215/2021, che disciplina gli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Soggetti destinatari degli obblighi formativi: datore di lavoro

Una prima novità è contenuta nel nuovo comma 7 del citato art. 37, secondo il quale *“il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, **il datore di lavoro** il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una *“adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”* secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Alla Conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, *“un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

*1) l'individuazione della **durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;***

2) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa”.

Per quanto concerne il datore di lavoro, **l'accordo demandato alla Conferenza costituisce dunque elemento indispensabile per l'individuazione del nuovo obbligo a suo carico**. Sarà infatti l'accordo a determinare non soltanto la durata e le modalità della formazione ma anche i contenuti minimi della stessa, pertanto la verifica circa il corretto adempimento degli obblighi di legge potrà correttamente effettuarsi solo una volta che sia stato adottato il predetto accordo.

Dirigenti e preposti

Per quanto concerne l'individuazione degli obblighi formativi a carico dei dirigenti e dei preposti va anzitutto ricordato che la precedente formulazione del comma 7 dell'art. 37 già prevedeva obblighi formativi a loro carico, stabilendo che *“i dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro*. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:

1) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

2) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

3) valutazione dei rischi;

4) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione”.

In sostituzione di tale formulazione il legislatore oggi richiede, **anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti**, una *“un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall'accordo di cui al comma 2, secondo periodo”*,

rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.

Inoltre, **con specifico riferimento alla figura del preposto**, il nuovo comma 7-ter stabilisce che *“per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi”*.

A fronte di tale nuovo quadro normativo occorre dunque formulare alcune osservazioni.

La sostituzione del comma 7 dell'art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione *“adeguata e specifica”* secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, **non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico**.

In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti **dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011** adottato dalla Conferenza permanente **ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37** del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Con specifico riferimento alla figura del preposto, tenuto conto di quanto già previsto dal comma 7-ter dell'art. 37 già citato, occorre inoltre specificare quanto segue.

I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del preposto, da garantire attraverso modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale, **attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata entro il 30 giugno 2022 in sede di Conferenza**, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al **secondo periodo del comma 2** e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto, **anche tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza** alla quale, così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, **occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un periodo transitorio utile a conformarsi alle nuove regole** (v. in particolare par. 10

continua a pag.14 >>

<< continua da pag. 13

dell'accordo n. 211 del 21 dicembre 2011 recante "Disposizioni transitorie").

Obblighi formativi e prescrizione

Come già chiarito, gli obblighi formativi in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti saranno declinati dal nuovo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro il 30 giugno p.v.

Ne consegue che i nuovi obblighi in capo a tali soggetti, ivi comprese le modalità di adempimento richieste al preposto (formazione in presenza con cadenza almeno biennale), **non potranno costituire** elementi utili ai fini della adozione del provvedimento di prescrizione ai sensi del D.Lgs. n. 758/1994

Obbligo di addestramento

Altra novità introdotta in sede di conversione del D.L. n. 146/2021 riguarda gli obblighi di addestramento.

Il comma 5 dell'art. 37 già prevedeva che l'addestramento deve avvenire "da persona esperta e sul luogo di lavoro". Il legislatore, in tal caso, ha inteso specificare che "l'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'**esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati **devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato**".

Trattasi dunque di contenuti obbligatori della attività di addestramento che **trovano immediata applicazione**, anche per quanto concerne il tracciamento degli addestramenti in un "apposito registro informatizzato" che riguarderà, evidentemente, le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Ne consegue che la violazione degli obblighi di addestramento **si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della "prova pratica" e/o della "esercitazione applicata"** richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021. Non rileva ai fini sanzionatori invece il tracciamento dell'addestramento nel registro informatizzato, elemento comunque utile sotto il diverso profilo delle procedure accertative e rispetto al quale sarà possibile l'emanazione di una disposizione.

Fringe Benefit, ritorno al passato

Dal 1.01, fatte salve eventuali successive modifiche, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti ed assimilati che non concorre alla formazione del reddito è ripristinato a € 258,23.

La normativa prevede che qualora il valore dei beni in natura erogati dal datore, quali, ad esempio, i beni concessi al lavoratore in **uso promiscuo** come l'autovettura o i **buoni spesa/carburante**, superi la soglia di esenzione, tutto il valore del fringe benefit venga assoggettato a imposizione fiscale e contributiva.

La verifica della soglia di esenzione va svolta tenendo conto di **tutti i redditi percepiti**, anche se derivanti da altri rapporti di lavoro eventualmente intrattenuti nel corso dello stesso periodo d'imposta. A differenza di altri beni e servizi per i quali la legge subordina l'esenzione, parziale o totale sia fiscale che previdenziale, all'offerta o messa a disposizione alla generalità dei dipendenti o categorie omogenee, tali fringe benefit possono essere riconosciuti anche al singolo lavoratore come **trattamento "ad personam"**. Il limite di esenzione era stato temporaneamente raddoppiato a € 516,46 per gli anni di imposta 2020 e 2021, al fine di attenuare gli effetti negativi sulla capacità di spesa dei lavoratori dovuti all'emergenza Covid, ma è indubbio che indirettamente abbia promosso anche politiche di welfare aziendale.

Da più parti si sperava che tale misura, in considerazione degli effetti positivi avuti sulla capacità di incrementare i consumi generando così anche un ritorno per lo Stato attraverso l'introito dell'Iva, fosse stabilizzata nella legge di Bilancio 2022, ma così non è stato! La scelta di non riconfermare questa misura è un'occasione mancata che potrebbe portare ad attenuare gli investimenti delle imprese in proiezione di **welfare aziendale**. I fringe benefit sono benefici aggiuntivi alla normale retribuzione, strumenti facili da usufruire per le aziende ed i lavoratori anche per il fatto che possono essere utilizzati attraverso i **voucher cartacei o digitali**, consentendo così a molte imprese, soprattutto le più piccole, di sperimentare i vantaggi del welfare aziendale anche se per lo più non sono utilizzati per misure di natura sociale. Se è vero infatti che il welfare aziendale è innanzitutto rappresentato da servizi per istruzione, sanità, previdenza integrativa, assistenza per anziani e bambini, è altresì vero che i fringe benefit sono la componente del welfare che è più semplice da erogare e che è stata maggiormente utilizzata dalle aziende per soddisfare il **welfare introdotto dalla contrattazione** a livello nazionale.

La stabilizzazione dell'esenzione a **€ 516,46** avrebbe potuto consentire di iniziare ad usare i fringe benefit anche per scopi più sociali, per rispondere a bisogni crescenti

sul fronte della salute e dell'istruzione/formazione.

Il ripristino al valore ordinario di **€ 258,23** produrrà primariamente l'effetto di ridefinire la politica di benefit per molti datori di lavoro. In particolare di quei datori che oltre al fringe benefit riconosciuto al lavoratore individualmente o attraverso la contrattazione aziendale, devono riconoscere quello previsto dalla contrattazione nazionale, come per esempio avviene nel **Ccnl metalmeccanico industria**. In tale settore il datore di lavoro che, in ossequio alla disciplina del vigente Ccnl, dovesse erogare € 200 sotto forma di buoni carburanti, dal 2022 avrà potenzialmente a disposizione il solo importo residuale di € 58,23 per riconoscere ulteriori beni e servizi in natura per restare entro la soglia di esenzione annua prevista dal TUIR. Il ritorno al limite di € 258,23 riduce inevitabilmente l'interesse ad introdurre ulteriori benefit con ripercussioni sulle possibilità di adottare interventi di vero e proprio welfare da parte delle aziende di dimensioni ridotte per le difficoltà organizzative e la scarsa conoscenza della disciplina. La soglia di esenzione, infatti, è troppo esigua per accedere a misure con risvolti sociali come servizi di dopo-scuola, ripetizioni o visite mediche specialistiche.

L'introduzione di un piano welfare, sia come **welfare di produttività** che si sostanzia nella possibilità accordata al dipendente di convertire in tutto o in parte il premio di risultato oggetto di detassazione in beni e servizi, sia come welfare aggiuntivo che si implementi volontariamente o in accordo con il sindacato prevedendo sin dall'origine la corresponsione di beni e servizi, richiede infatti sforzi importanti. La scelta di stabilizzare il tetto a € 516,46, o addirittura ampliare la soglia di esenzione, avrebbe generato una spinta ai consumi, ma soprattutto sarebbe stata una scelta culturale nell'alveo dei precedenti interventi in favore del welfare aziendale, in quanto avrebbe aiutato a comprendere tutte le potenzialità di tale istituto sotto il profilo sociale e contrattuale estendendolo ad una platea maggiore di aziende e lavoratori.



Misure agevolative volte all'assunzione di giovani che non abbiano compiuto il 36esimo anno di età / donne svantaggiate

Le citate agevolazioni contributive sono tutte concesse ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, disciplinate Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (c.d. Temporary Framework) [art. 1, commi 14, 18, 164 e 165 della legge n. 178/2020]; conseguentemente, l'effettivo utilizzo delle medesime è soggetto all'autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con il Messaggio in commento, l'I.n.p.s. informa che la Commissione europea, in data 11 gennaio 2022, con la decisione C(2022) 171 final, ha prorogato l'applicabilità delle agevolazioni in oggetto al 30 giugno 2022, termine finale di operatività del Temporary Framework. Di conseguenza, i benefici in oggetto potranno trovare applicazione anche in riferimento agli eventi incentivati (assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine di giovani under 36 o di donne svantaggiate) che si verificheranno nel periodo ricompreso tra il 1 gennaio 2022 e il 30 giugno 2022, nonché alla Decontribuzione Sud, che potrà essere applicata fino al mese di competenza giugno 2022.

INPS: precisazioni sull'Assegno Unico



L'INPS ha pubblicato, sul proprio sito internet, un comunicato stampa in materia di Assegno Unico, con particolare riferimento all'erogazione dal mese di Marzo 2022.

Comunicato del 22 febbraio 2022

A partire dal mese di marzo, in attuazione della normativa relativa all'Assegno Unico, cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative. L'Assegno Unico, infatti, sostituisce tutte le altre prestazioni e sarà erogato dall'Inps sull'IBAN indicato dal richiedente. Per coloro che percepiscono il reddito di cittadinanza l'assegno verrà versato in automatico sulla carta RdC, senza bisogno di inoltrare alcuna domanda.

Per tutti coloro che ne hanno **già fatto domanda**, comunicando correttamente l'IBAN, **l'assegno verrà corrisposto entro il mese di marzo**.

Si precisa che, l'IBAN che si comunica, deve essere un servizio di pagamento operante in uno dei Paesi dell'area SEPA (conto corrente bancario/postale, carta di credito o di debito, libretto di risparmio).

Inoltre, per il corretto addebito dell'Assegno Unico, **l'IBAN, deve risultare intestato o cointestato al beneficiario della prestazione**, fatta salva l'ipotesi di domanda presentata dal tutore di genitore incapace: in tal caso l'IBAN può essere intestato o cointestato al tutore, oltre che al genitore medesimo.

La verifica in merito alla titolarità dell'IBAN di pagamento è effettuata dall'Inps attraverso un apposito processo telematico strutturato con Poste Italiane e con tutti gli Istituti di credito convenzionati per il pagamento delle prestazioni pensionistiche in Italia; qualora non venga accettata la corrispondenza della titolarità dell'IBAN al codice fiscale del richiedente il pagamento verrà bloccato.

In presenza di discordanze, per evitare il blocco del pagamento i cittadini che abbiano già presentato domanda di Assegno Unico possono accedere alla domanda già inoltrata tramite le loro credenziali e modificare l'IBAN direttamente.

INPS: Assegno unico e universale.

Online il sito dedicato

L'INPS informa che è online il sito www.assegnounicoitalia.it, dedicato all'assegno unico e universale.

Il nuovo sito, che si affianca alla comunicazione sul web, sui social media e agli spot

radiofonici, dove è possibile reperire **tutte le informazioni sull'assegno unico e universale**: chi può fare domanda, chi sono i beneficiari, quanto spetta, quali voci della busta paga o della pensione sostituisce. È inoltre possibile consultare una **sezione dedicata alle FAQ**, ovvero alle risposte elaborate dall'INPS sulla base delle domande poste dagli utenti.

L'assegno unico universale, che sostituisce tutte le altre prestazioni, spetta a **tutti i nuclei familiari** indipendentemente dalla condizione lavorativa dei genitori (lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi, pensionati, non occupati, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza) e viene erogato da INPS sull'iban indicato dal richiedente.

Ad oggi sono state presentate **2.280.705 domande di assegno unico** per un totale di 3.801.040 figli.

A partire dal mese di **marzo cesseranno le prestazioni attualmente erogate in busta paga** o con la pensione per il nucleo familiare e le detrazioni fiscali relative.

Coloro che presenteranno la domanda entro il **28 febbraio** potranno ricevere l'assegno già a partire dalla **seconda metà del mese di marzo**, per le domande inoltrate entro il **30 giugno** saranno riconosciuti gli arretrati a partire dal mese di marzo, mentre per quelle presentate dopo tale data, l'assegno spetterà dal mese successivo a quello della domanda. Occorre ricordare che la domanda può essere presentata attraverso:

- il **sito internet INPS** (con accesso diretto al servizio in evidenza tramite SPID, Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS))
- il **numero verde 803.164** (gratuito da rete fissa) o il **numero 06 164.164** (da rete mobile, con la tariffa applicata dal gestore telefonico);
- gli enti di **patronato**.

INPS: FIS e Fondi di solidarietà bilaterali.

Semplificazioni procedurali

L'INPS, con il messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022 (<https://bit.ly/3HLxxXO>), fornisce le indicazioni operative rispetto a quanto chiarito dal Ministero del Lavoro nella circolare n. 3 del 16 febbraio 2022 (<https://bit.ly/3tyhEyS>) che ha previsto alcune semplificazioni agli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all'Assegno di integrazione salariale riconosciuto dal FIS da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022.

in scadenza



Pagina a cura di
FINPRO Liguria srl

PROSSIME SCADENZE

AREA CONTABILITÀ

Per le scadenze del mese di marzo riguardanti l'area CONTABILITÀ vi invitiamo a consultare il seguente link: <https://bit.ly/3K862ZK>

AREA PAGHE

16 Marzo 2022

RITENUTE:

versamento ritenute su redditi da lavoro dipendente e assimilati, lavoro autonomo, provvigioni, corrispettivi per contratti d'appalto nei confronti dei condomini nonché sull'ammontare dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (febbraio 2022)

ADDIZIONALI:

versamento addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (febbraio 2022)

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI:

- versamento contributi relativi al mese di febbraio 2022:
 - INPS: lavoratori dipendenti
 - INPS: Gestione ex ENPALS: lavoratori dello spettacolo
 - INPGI: giornalisti professionisti
 - Gestione separata INPS committenti
- versamento all'INPS dei contributi per la manodopera agricola relativi al III trimestre 2021

VERSAMENTI SOSPESI COVID-19:

versamento 15a rata delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, dei contributi previdenziali e assistenziali nonché dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi a seguito dell'emergenza da Covid-19, qualora si sia optato per la rateizzazione con versamento del restante 50% del dovuto fino ad un massimo di 24 rate mensili

ADEMPIMENTI E VERSAMENTI INPS SOSPESI:

effettuazione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi (in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 30 maggio 2021 e delle successive entro il giorno 16 di ciascun mese), in scadenza tra il 1°

gennaio 2021 e il 28 febbraio 2021, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche

CONGUAGLIO SOSTITUTI D'IMPOSTA:

versamento delle ritenute alla fonte inerenti le operazioni di conguaglio eseguite nel corso del mese di febbraio 2022 da parte dei datori di lavoro e committenti sui redditi corrisposti nel corso dell'anno solare 2021

TASSA ANNUALE LIBRI CONTABILI E SOCIALI:

versamento da parte delle società di capitali

CERTIFICAZIONI UTILI:

consegna ai percettori delle certificazioni relative agli utili corrisposti nel 2021

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD ONERI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI:

invio all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi a oneri deducibili/detraibili sostenuti nell'anno precedente da ciascun contribuente da parte di: istituti bancari, assicurazioni, agenzie funebri, università, asili nido pubblici e privati e amministratori di condomini (in relazione a parti comuni di edifici residenziali) ecc.

TRASMISSIONE DATI RELATIVI AD EROGAZIONI LIBERALI:

ONLUS, APS, fondazioni/associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, e fondazioni/associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico inviano telematicamente, in via facoltativa, all'Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili eseguite nell'anno precedente da persone fisiche. L'invio è obbligatorio se risultano ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro

TRASMISSIONE DATI SPESE VETERINARIE AL SISTEMA TS:

i veterinari trasmettono telematicamente al sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle spese veterinarie sostenute nel 2021 ai fini della predisposizione del mod. 730/REDDITI 2022 PF precompilato.

INVIO CU 2022 ORDINARIA:

termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate della CU 2022 ordinaria, nonché degli ulteriori dati fiscali e contributivi, dei dati necessari per l'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate e degli enti previdenziali e assicurativi, dei dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi e delle informazioni relative alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale

CU 2022 SINTETICA:

consegna certificazione dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, reddi-

ti diversi e da locazione breve percepiti nell'anno 2021

CONTRIBUTI IVS ARTIGIANI E COMMERCianti:

versamento della XV rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative alla I quota fissa 2020 su reddito minimale da parte dei contribuenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni)

CONTRIBUTI ENASARCO:

versamento della XV rata (di max 24 rate) delle restanti somme dovute (50%) relative ai contributi relativi al I trimestre 2020 da parte delle imprese preponenti con calo di fatturato/corrispettivi di almeno il 33% se con ricavi/compensi 2019 non superiori ad euro 50 milioni (di almeno il 50% se con ricavi/compensi 2019 superiori ad euro 50 milioni) sono tenute al versamento dei contributi relativi al I trimestre 2020

31 Marzo 2022

DENUNCIA UNIEMENS:

denuncia telematica delle retribuzioni e dei contributi (INPS - ex INPDAP - ex ENPALS - ex DMAG) di febbraio 2022

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL:

versamento premio (regolarizzazione 2020 e anticipo 2021) o I rata, da parte delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno beneficiato della sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 maggio 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate di pari importo, con il versamento della prima entro il 30 maggio 2021 (le rate successive alla prima vanno versate entro l'ultimo giorno del mese ad eccezione di quelle in scadenza a dicembre 2021 e 2022 da versare entro il 16 del mese).

LIBRO UNICO:

registrazioni relative al mese di febbraio 2022



info  **lega**
legacoop LIGURIA